



**STATUTO
DELLA
"FONDAZIONE MUSEO DELLA SCUOLA GRANDE SAN MARCO E DELLA SANITÀ"**

ART. 1

(Costituzione e denominazione della Fondazione)

Su iniziativa della Regione del Veneto e dell'Azienda ULSS 3 Serenissima è costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti C.C. e in conformità alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 18, una Fondazione denominata **"Fondazione Museo della Scuola Grande di San Marco e della Sanità" (SGSM)**.

ART. 2

(Carattere, scopi e attività istituzionali di interesse generale e attività diverse secondarie della Fondazione)

La Fondazione non ha scopo di lucro e ha, quali finalità, la gestione, la promozione e la valorizzazione dei Musei della Scuola Grande di San Marco, assieme alla Biblioteca di storia della medicina e all'Archivio Storico e l'attività di ricerca storico-documentale per la sanità dell'Ospedale di Venezia.

In particolare, la Fondazione realizza il suo impegno con:

- attività dirette e collaborazione con terzi, per la salvaguardia architettonica e artistica degli edifici storico-monumentali;
- esposizioni permanenti e temporanee di opere e materiale storico, artistico e archivistico e promozione di programmi ed eventi culturali, anche cooperando con soggetti terzi;
- restauro, conservazione, classificazione e trattamento di libri e di documenti storici, consultabili anche dal pubblico, e recupero di ogni materiale utile a custodire e proporre la storia della Scuola Grande di San Marco e della sanità veneziana;
- gestione per l'apertura al pubblico dei locali della Scuola Grande di San Marco, di altri locali connessi funzionalmente, già appartenenti al Convento Domenicano, della Chiesa di San Lazzaro dei Mendicanti e la gestione di altri locali che le siano assegnati;
- organizzazione di attività di studio, formazione e di divulgazione, in materia di storia della medicina e della salute e su tematiche di attualità e rilevanza storica, sociale, morale, civica, anche collaborando con istituzioni esterne, italiane o straniere;
- promozione della ricerca e della formazione medica e sanitaria in ambito storico.

La Fondazione promuove l'intesa con altre consimili istituzioni museali e con organizzazioni anche internazionali, per sostenere l'efficacia e l'efficienza dell'offerta scientifica/culturale e informativa, con le Aziende sanitarie della Regione del Veneto e altri centri di documentazione storico-sanitari del Veneto, nonché con la Fondazione MUSME (Museo di Storia della Medicina e della Salute).

In particolare, istituisce e mantiene rapporti con Amministrazioni pubbliche, con privati, con altre fondazioni e organismi di qualsiasi natura ritenuti idonei al raggiungimento dei predetti scopi, stipulando eventualmente con essi accordi e convenzioni, organizzando e favorendo incontri e occasioni di studio.

La Fondazione opera secondo principi di economicità ed efficacia di gestione e, per il raggiungimento dei suoi scopi, secondo il pubblico interesse, può esercitare attività accessorie commerciali (es. gestione di bookshop, di locali di ristoro e di altri spazi espositivi



f28db93e



e non del complesso edilizio), nonché, sempre in via secondaria e strumentale, ogni attività mobiliare e immobiliare che sia ritenuta utile, previa autorizzazione dell'Azienda ULSS 3 Serenissima.

Per le forme di gestione del museo, si osserverà quanto previsto dal Capo II "Principi della valorizzazione dei beni culturali" del Titolo II del Codice dei Beni Culturali o del Paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni).

La Fondazione può svolgere anche attività diverse da quelle sin qui indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a esse.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa alla valutazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 3

(Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è assicurato dai Soci Fondatori, come indicato nell'atto costitutivo, e dagli eventuali incrementi che fossero deliberati o che dovessero pervenire alla Fondazione nel rispetto dello Statuto e delle norme che disciplinano la materia.

Il patrimonio è costituito:

- Fondo di dotazione: rappresentato dai conferimenti in denaro e/o dai beni, mobili e immobili, dati in uso dai fondatori o conferiti da terzi, con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- Patrimonio libero:
 - avanzi di gestione;
 - altre riserve;
 - beni mobili e immobili, materiali e immateriali, che pervengano, a qualsiasi titolo, in proprietà alla Fondazione e sempre che siano espressamente destinati a incrementare il patrimonio libero.

Non entrano a far parte del patrimonio donazioni o contributi di qualsivoglia natura, vincolati a specifiche finalità, che siano individuate all'atto della loro erogazione.

La Fondazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, capitale o riserve comunque denominati, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 4

(Fondo di gestione)

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione dispone di un fondo di gestione composto dalle seguenti entrate:

- a) dai contributi annuali dei soci Fondatori e dei Sostenitori;
- b) dal contributo regionale definito nell'atto costitutivo e da eventuali contributi attribuiti
- c) dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati;
- d) dai ricavi, dalle rendite, dai proventi e dalle entrate comunque denominate, derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- e) da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il patrimonio;



f28db93e



- f) da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili o altre attività suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori o da terzi, senza espresso vincolo di imputazione;
- g) dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie e strumentali;
- h) dai beni mobili e immobili, il cui uso sarà concesso dai Fondatori, con separata convenzione da stipularsi tra gli stessi e la Fondazione;
- i) dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, secondo le norme dello Statuto;
- j) dalle elargizioni di enti o privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- k) dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono destinate a incrementare il patrimonio.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

All'estinzione della Fondazione i beni concessi in comodato torneranno nella disponibilità dei soggetti titolari degli stessi, mentre il residuo patrimonio e il residuo Fondo di gestione della Fondazione verranno devoluti all'Azienda ULSS 3 Serenissima, quale Ente avente fine di pubblica utilità, portatore di interessi pubblici, con vincolo di destinazione dei beni medesimi al perseguimento di finalità analoghe a quelle per le quali la Fondazione è stata costituita, escludendosi, per contro, altre finalità.

ART. 5

(Sede)

La Fondazione ha sede legale presso il sito storico della Scuola Grande di San Marco in Venezia, Campo SS. Giovanni e Paolo n. 6777, e può avere anche sedi operative diverse dalla sede legale.

La Fondazione opera nell'ambito territoriale della Regione del Veneto.

ART. 6

(Durata)

La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 7

(Organi)

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Consultivo, nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione decida di costituirlo, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 12 e 13 dello Statuto;
- il Revisore legale dei conti;
- il Direttore, ove nominato.

ART. 8

(Composizione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Direttore Generale dell'Azienda ULSS 3 Serenissima ed è da cinque consiglieri, di cui fanno parte di diritto un componente della Direzione Strategica e il Direttore della UOC Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di



f28db93e



Venezia, mentre i restanti tre componenti sono scelti tra coloro aventi profili di alta specializzazione o in possesso di competenze culturali.

I consiglieri restano in carica per la durata di tre anni.

Il Consiglio di Amministrazione, decorso il termine del suo mandato, rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, durante la vita della Fondazione, provvede, di volta in volta, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS 3 Serenissima, anche in ipotesi di dimissioni, di permanente impedimento o di decesso dei consiglieri in carica, ai fini della loro sostituzione, onde assicurare la funzionalità e la continuità dell'organo responsabile della Fondazione.

ART. 9

(Presidente della Fondazione)

Il Direttore Generale dell'Azienda ULSS 3 Serenissima sceglie e nomina tra i consiglieri un Presidente, il quale resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla propria nomina e può essere riconfermato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio ed è munito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

In particolare, il Presidente può nominare procuratori, determinandone le attribuzioni, stipulare contratti per la Fondazione, nominare collaboratori e assumere dipendenti.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Consultivo, ove esistente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente sorveglia il buon andamento della Fondazione e verifica l'osservanza dei suoi scopi e dello Statuto.

Il Presidente può delegare tali compiti, in parte, a un Vice Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, nel caso di assenza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

ART. 10

(Poteri del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- approva entro il 30 aprile il bilancio d'esercizio redatto in conformità di quanto previsto dalla legge, nonché il bilancio sociale, se dovuto;
- approva entro il 31 dicembre il bilancio preventivo, che comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio successivo a cui il bilancio stesso fa riferimento;
- delibera i regolamenti;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri enti o privati, nazionali o internazionali;



f28db93e



- delibera l'eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l'organizzazione e il funzionamento;
- può costituire il Comitato Consultivo finalizzato all'attività della Fondazione e ne nomina i componenti;
- nomina eventualmente il Direttore, che non può essere un consigliere d'amministrazione;
- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze fuori Venezia;
- delibera le modifiche dello Statuto, con la presenza e con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri, previa approvazione dei Soci Fondatori;
- delibera i poteri e i compiti che ritiene di conferire al Presidente, ai consiglieri e al direttore, in aggiunta a quelli già loro spettanti per Statuto.

ART. 11

(Operatività del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche a mezzo pec o e-mail, dal Presidente o da persona da lui delegata, almeno otto giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, entro due giorni.

Si riunisce presso la sede legale o in altro luogo nel territorio italiano, anche a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che sia garantita l'effettività partecipazione a tutti gli aventi diritto.

Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta tre consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, ove esistente, il Direttore, con funzioni di segretario del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle proprie riunioni uno o più componenti del Comitato Consultivo.

ART. 12

(Comitato Consultivo)

Il Comitato Consultivo, nell'ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione decida di costituirlo, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, è composto da 3 componenti, scelti dal Consiglio di Amministrazione tra persone che si siano distinte nei settori indicati all'art. 2.

Il Comitato Consultivo ha funzioni di partecipazione e/o di proposta e consulenza, finalizzati alla attività della Fondazione.

I componenti del Comitato Consultivo durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

I componenti del Comitato Consultivo possono essere sostituiti in caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso, per il rimanente periodo del biennio.

ART. 13

(Funzioni del Comitato Consultivo)

Il Comitato Consultivo e i singoli componenti:



f28db93e



- forniscono indicazioni per lo sviluppo delle attività della Fondazione;
- forniscono indicazioni per una valutazione delle attività;
- esprimono suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione.

ART. 14
(Direttore)

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione e attua i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Predisporre gli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo, accompagnati da una relazione annuale sulla politica culturale, sui programmi e sulle attività realizzate e/o progettate.

Funge da segretario del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali, che sottoscrive con il Presidente.

Dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è capo del personale dipendente della stessa.

Predisporre i programmi di attività della Fondazione e dà loro esecuzione, dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Funge da segretario del Comitato Consultivo e ne redige i verbali, che sottoscrive con il Presidente.

È responsabile del coordinamento e del controllo delle attività degli enti o dei collaboratori esterni, eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione.

Oltre a quanto sopra specificato, compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti alla gestione.

Può conferire mandati specifici, per particolari incarichi.

ART. 15
(Revisione legale dei conti)

La Giunta regionale del Veneto nomina un Revisore legale dei conti effettivo e un Revisore legale dei conti supplente, scelti fra gli iscritti ad albi professionali e aventi la qualifica di Revisore legale dei conti, secondo le procedure previste dalla normativa in materia.

Si applicano, in ogni caso, gli artt. 2397 e 2399 del codice civile.

I Revisori legali dei conti durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il Revisore supplente sostituisce quello effettivo quando quest'ultimo, per qualsiasi motivo, cessa dalla carica prima della scadenza del mandato; il sostituto rimane in carica fino alla nomina del nuovo Revisore legale dei conti effettivo da parte della Regione del Veneto.

Il Revisore legale dei conti:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- b) presenta, al termine di ogni esercizio sociale, una relazione sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
- c) provvede a quant'altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto;
- d) può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Consultivo.



f28db93e



ART. 16**(Gratuità delle cariche e rimborsi spese)**

L'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione è gratuito ed è dovuto il rimborso delle sole spese vive sostenute per lo svolgimento delle funzioni connesse ai rispettivi mandati.

Il compenso del Revisore legale dei conti effettivo è pari alla metà del compenso previsto per un componente del Collegio sindacale dell'Azienda ULSS 3 Serenissima oltre al rimborso delle sole spese vive sostenute per lo svolgimento delle funzioni connesse al mandato.

È facoltà del Consiglio di Amministrazione remunerare il Direttore Generale per l'attività svolta.

ART. 17**(Estinzione)**

In caso di estinzione della Fondazione, per qualunque causa, i beni concessi in comodato torneranno nella disponibilità dei soggetti titolari degli stessi, mentre il residuo patrimonio e il residuo Fondo di gestione della Fondazione verranno devoluti all'Azienda ULSS 3 Serenissima, quale Ente avente fine di pubblica utilità, portatore di interessi pubblici, con vincolo di destinazione dei beni medesimi al perseguimento di finalità analoghe a quelle per le quali la Fondazione è stata costituita, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18**(Anno sociale)**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano l'1 (uno) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

ART. 19**(Libri della Fondazione)**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la Fondazione cura la tenuta delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Consultivo, se costituito.

ART. 20**(Rinvio)**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice civile, nonché a tutte le norme di legge vigenti in materia, in quanto applicabili.



f28db93e

